

Direttiva fusioni e abuso del diritto

L'evasione dell'imposta sui trasferimenti non impedisce tutte le agevolazioni

Nelle conclusioni presentate lo scorso 16 luglio, l'Avvocato generale esclude che il trattamento fiscale agevolato previsto dalla direttiva n. 90/434/CEE possa essere negato al contribuente sulla base del divieto generale di abuso del diritto.

di Salvatore Mattia - - Valente Associati GEB Partners

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 11 della direttiva n. 90/434/CEE, in relazione alla legge olandese sull'imposta sui trasferimenti. Tale articolo prevede che uno Stato membro può non applicare il trattamento fiscale previsto dalla direttiva qualora l'operazione abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscale.

La legge olandese applica un'imposta sui trasferimenti del 6% sull'acquisto di beni immobili situati nei Paesi Bassi, mentre sono esenti gli acquisti immobiliari effettuati a seguito di fusione.

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di Giustizia se l'elusione dell'imposta olandese sui trasferimenti immobiliari possa giustificare "il diniego [...] delle agevolazioni previste per la tassazione delle fusioni ai sensi della direttiva 90/434".

Alla base delle considerazioni dell'Avvocato generale nel caso in esame, vi è principalmente la nozione di evasione fiscale e il principio del divieto generale di abuso del diritto.

"Il semplice fatto di avvalersi delle opportunità offerte [...] dalla direttiva 90/434" non può di per sé fondare il sospetto di abuso ovvero di evasione fiscale e spetta al giudice del rinvio accertare se l'operazione in concreto effettuata si fondi o meno su valide ragioni economiche. "Qualora [...] uno degli obiettivi principali [...] consista nell'elusione di un'imposta sui trasferimenti, l'interesse finanziario dello Stato membro [...] viene soddisfatto [...] imponendo al contribuente l'assolvimento dell'imposta sui trasferimenti, e non [...] obbligandolo a versare imposte completamente diverse".

Il principio di proporzionalità esige che i benefici fiscali previsti dalla direttiva comunitaria vengano negati "solo nella misura in cui ciò sia necessario ad escludere la minaccia di evasione fiscale o a compensare un'evasione fiscale già realizzata".

Conclusioni dell'Avvocato generale 16/07/2009, C-352/08